

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

L'Associazione **Società Italiana di Storia della Scienza**, nel seguito denominata 'SISS', con sede in Piazza dei Giudici, 1, Firenze, C.F.: 93037100505, rappresentata dalla Presidente prof.ssa Elena Canadelli, nata a Milano il 9/10/1977, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione

E

L'**Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee**, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito denominato 'ILIESI', con sede in Roma, Via Carlo Fea 2, C.F. 80054330586, rappresentato dal direttore Enrico Pasini, nato a Torino il 03/04/1961, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Istituto,

E

Il **Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza**, nel seguito denominato 'Museo Galileo', con sede in Firenze, Piazza dei Giudici, 1, P.I. 01346820481, rappresentato dal Direttore Esecutivo Roberto Ferrari, nato a Taormina (ME) il 26/10/1981, domiciliato per la sua carica presso la sede del Museo Galileo,

Di qui in poi denominate 'Parti',

Considerato:

- che è interesse specifico delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico e divulgativo, nel pieno rispetto dell'autonomia scientifica, giuridica e gestionale di ciascun ente;
- che la SISS riunisce le studiose e gli studiosi italiani e stranieri di storia della scienza;
- che la SISS è impegnata a promuovere lo sviluppo e diffondere la conoscenza della storia delle scienze nelle sue diverse e complesse articolazioni, relative agli studi teorici e sperimentali, alle relazioni tra ricerca e trasferimento tecnologico, alle ricadute economiche, sociali e ambientali e ai rapporti con altri campi del sapere, come l'arte e la letteratura, al patrimonio materiale e immateriale, librario, archivistico, museale e paesaggistico direttamente o indirettamente riconducibile alla storia delle scienze e delle tecniche.
- che la SISS intende stimolare scambi scientifico-culturali tra studiose e studiosi, interagire positivamente con gli enti culturali, pubblici e privati, dedicati alla tutela e valorizzazione di strumenti, collezioni, fonti, immagini e documenti pertinenti la storia delle scienze e delle tecniche;
- che lo scopo dell'ILIESI è svolgere attività di ricerca nel campo della storia delle idee filosofiche, scientifiche e della terminologia di cultura, che trovano espressione all'interno della tradizione europea dall'antichità al moderno; che le competenze dell'ILIESI coniugano la storia delle idee, l'analisi lessicale dei testi e l'umanistica digitale; che l'ILIESI ha negli anni sviluppato metodologie e strumenti digitali per la lemmatizzazione, le concordanze, gli indici, e per la definizione di criteri per la pubblicazione di edizioni scientifiche digitali con particolare attenzione alle infrastrutture digitali e alle politiche di accesso ai testi;
- che l'ILIESI opera altresì nella valorizzazione delle attività e dei risultati della ricerca attraverso la formazione e l'alta formazione, l'organizzazione e la collaborazione per la realizzazione di mostre e esposizioni scientifiche, la partecipazione a iniziative pubbliche culturali (festival

filosofici e scientifici, fiere dell'editoria), la realizzazione di materiale di diffusione scientifica multimediale;

- che l'ILIESI coordina per il CNR la costituzione del nodo italiano dell'infrastruttura digitale di ricerca OPERAS – Open scholarly communication in the european research area for social sciences and humanities, costituita da una rete paneuropea di soggetti di natura diversa (università, centri di ricerca, fondazioni, editori, fornitori di servizi) che operano nel settore della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali;
- che l'ILIESI, in quanto unità operativa del nodo italiano di OPERAS, partecipa al progetto NextGenerationEU/PNRR H2IOSC – Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud, avendo tra l'altro il compito di approntare come servizio pilota una piattaforma che permetta ai ricercatori di creare, gestire e pubblicare collezioni eterogenee di dati e risorse resi disponibili al pubblico, come primo passo verso il popolamento attivo della piattaforma H2IOSC con risorse interconnesse, provenienti dal lavoro di ricerca nelle scienze umane, in modo aperto, interoperabile e conforme ai principi FAIR;
- che il Museo Galileo, ente morale in controllo pubblico, è uno dei più importanti musei scientifici a livello internazionale, che conserva ed espone le raccolte di strumenti scientifici medicee e lorenese costituite a Firenze a partire dall'epoca rinascimentale, oltre ad una delle biblioteche specializzate più rilevanti d'Europa per la storia del pensiero scientifico;
- che il Museo Galileo è impegnato in attività di ricerca scientifica e di divulgazione, che nel tempo hanno prodotto importanti risultati in termini di mostre, pubblicazioni, strumenti digitali avanzati di lavoro sulle fonti (archivistiche, bibliografiche, iconografiche) di rilievo per la storia della scienza;
- che il Museo Galileo in data 12/02/2021 ha stipulato un Accordo quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche della durata di cinque anni;
- che la SISS e l'ILIESI hanno firmato un Accordo di collaborazione scientifica, in vigore dal 28/04/2023, al quale il Museo Galileo ha manifestato l'interesse a partecipare; che la SISS e l'ILIESI hanno accolto favorevolmente tale interesse, ritenendo di grande arricchimento per le attività comuni la partecipazione del Museo;
- considerata l'opportunità di integrare al testo dell'accordo esistente i contributi del Museo Galileo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo d'intesa.

Art. 2

La SISS, l'ILIESI e il Museo Galileo, come sopra rappresentati e domiciliati, si propongono di collaborare, in modo coordinato e integrato con le rispettive strutture, a progetti e attività di ricerca, didattica, divulgazione e trasferimento di conoscenze che possano essere di comune interesse.

Art. 3

Le Parti concordano che la collaborazione potrà essere rivolta a:

- attività di studio, indagini, ricerche e valorizzazione inerenti la storia delle scienze e delle tecniche, ivi inclusi studi di carattere prosopografico e biografico, nonché sulla terminologia scientifica e il suo sviluppo;
- la promozione di incontri pubblici nei temi di reciproca competenza;

- la realizzazione di strumenti informativi e di supporto alla ricerca, nonché prodotti editoriali anche multimediali, rivolti alla comunità storico-scientifica del settore.

Art. 4

In particolare, le Parti si propongono di realizzare congiuntamente attività di studio, indagini, ricerche e valorizzazione inerenti la storia delle scienze e delle tecniche in Italia, con particolare attenzione alle biografie degli/delle scienziati/e e tecnici/che italiani/e;

- le parti collaboreranno nella definizione, approntamento, arricchimento e mantenimento di una banca dati dedicata alle biografie;
- La SISS pubblicherà una scelta delle biografie nella sua rivista *Scientia. Rivista della Società Italiana di Storia della Scienza*, pubblicata due volte l'anno sia in formato digitale OA sia in formato cartaceo, secondo le vigenti norme editoriali e il regolamento della rivista;
- l'ILIESI accoglierà la banca dati biografica degli/delle scienziati/e e tecnici/che italiani/e nella piattaforma da realizzarsi nel progetto H2IOSC, mettendo eventualmente a disposizione a tal fine risorse derivanti dai propri progetti nell'ambito della scienza aperta e della storia della scienza e delle tecniche;
- il Museo Galileo curerà la stesura di alcune biografie, metterà a disposizione del progetto l'ampia raccolta di ritratti di medici e scienziati posseduti all'interno delle diverse collezioni della biblioteca (raccolte fotografiche d'epoca, medaglie, stampe e disegni etc.), fornirà consulenza bibliografica e di sostegno al progetto sotto forma di liste di autorità di particolari categorie di scienziati, di elenchi di discipline/soggetti utilizzati per l'indicizzazione di materiali di interesse storico-scientifico etc.

Art. 5

Ognuna delle Parti si impegna ad accogliere il personale delle altre Parti coinvolto nelle attività oggetto dell'Accordo; ove opportuno, ne saranno definiti i termini e le condizioni con specifici accordi integrativi. Il personale di una delle Parti che si rechi presso la sede di un'altra Parte per l'esecuzione di lavori relativi alle attività di ricerca è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante. Tale attività non costituisce, ad alcun titolo per il personale suddetto, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

Art. 6

Le Parti comunicheranno in forma condivisa l'attività e i risultati di ricerca oggetto del presente Accordo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione condivisa nonché tutti gli applicativi di comunicazione condivisa dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 7

Le Parti potranno utilizzare i segni distintivi delle altre Parti, o associare i segni distintivi delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e alle condizioni preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 8

Le Parti riconoscono che il presente Accordo non determina obbligazioni o oneri finanziari in capo alle Parti. Le Parti assumeranno eventuali impegni giuridicamente vincolanti per la realizzazione

degli scopi del presente Accordo mediante successivi e specifici atti che, volta per volta, adotteranno sulla base del presente Accordo.

Art. 9

Le Parti potranno recedere in ogni momento dal presente Accordo, con preavviso di tre mesi notificato mediante lettera raccomandata o PEC, senza che le altre Parti abbiano nulla a pretendere, salvo quanto pattuito con specifici accordi.

Art. 10

Ogni modifica o integrazione del presente Accordo di intesa dovrà avvenire per iscritto ed essere sottoscritta da tutte le Parti.

Art. 11

Per eventuali controversie, esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 12

Il presente Accordo di intesa non ha carattere di esclusività per le Parti e ha validità triennale, salvo rinnovo di intesa tra le Parti.

Art. 13

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente della SISS

Elena Canadelli

Il Direttore dell'ILIESI

Enrico Pasini

Il Direttore del Museo Galileo

Roberto Ferrari